Liceo Classico Statale "G.F.PORPORATO"
Classico – Linguistico – Scienze umane – Economico-sociale

Via Brignone 2, 10064 - PINEROLO
tel. 0121 795064/70432/376877 - fax 0121 795059
e-mail: liceoporporato@tiscali.it
www.liceoporporato.gov.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO nei locali e nelle aree di pertinenza del Liceo Classico 'G. F. Porporato' - Pinerolo

Art. 1 - Normativa di riferimento e principi

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:

a. legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322); b. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);

c. art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);

d. art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);

e. accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;

f. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);

g. art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266;

h. La legge di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104 sul divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche, denominata Legge n. 128 del 8/11/13 pubblicata su G.U. 11.11.2013 n. 264.

La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.

Il Liceo Classico 'Porporato' di Pinerolo con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti.

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell' Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

La Scuola inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3: lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 1l Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 14 del 18 dicembre 2013

Art. 2 - Locali e zone soggetti al divieto di fumo
E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

- Atrii ed ingressi, aule, laboratori, palestre, spogliatoi, corridoi, segreterie, biblioteche, sale adibite a riunioni, sale di attesa, bagni, anti-bagni, locali di servizio, archivi, sale insegnanti, presidenza, centri stampa
- Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti
- Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso.
- Aree dei cortili della scuola e scale esterne, per tutta la loro estensione e struttura e, in generale, tutte le pertinenze dell'Istituto.
- E' vietato, inoltre, l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.

Nei locali della scuola e in prossimità delle aree esterne e delle pertinenze sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto
Nel presente regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione alle normative vigenti.
Gli incarichi sono attribuiti al personale scolastico operativamente più presente ed a contatto col pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.
E' compito dei responsabili:

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzare.
- Utilizzare gli appositi moduli di contestazione

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.
In presenza di eventuali difficoltà nell' applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.
Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 4 – Sanzioni
Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. *28/12/2001* n. 448, e dall'art. l0 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300 a € 3000.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali in cui è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 14 del 18 dicembre 2013

Art. 5 - Procedura di accertamento
Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale, che viene assunto agli atti dell'Istituto e raccolto in duplice copia e su pagine numerate. Si procede anche con richiamo formale in forma orale e/o scritta, con segnalazione al coordinatore della classe di appartenenza per quanto riguarda gli studenti o al dirigente scolastico per il personale dell'Istituto o i visitatori.
I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Torino, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto va spedita alla Direzione Amministrativa della scuola.
I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art. 6 - Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Preposti al controllo dell'applicazione del divieto:

Via Brignone 2: Dirigente Scolastico, Prof. Marino Filippucci, Prof.ssa Giuseppina Musumeci, Prof. Walter Gambarotto

Via Brignone 5: Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Marchesiello, Prof.ssa Antonella Rosia

Pinerolo, 14 settembre 2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 14 del 18 dicembre 2013